Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VALERIA STEFANELLI

Seduta del 22/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 11/12/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 4/02/2019, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, secondo il criterio *pro-rata temporis*, dell'importo di € 894,29 a titolo di commissioni istruttorie, nonché il rimborso della somma di € 195,47 a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- gli interessi legali, "a far data dal giorno del reclamo";
- le spese per l'avvio della procedura e le spese per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo quanto segue:

- la natura *up front* delle commissioni di istruttoria, che riguardano costi relativi ad attività preliminari al perfezionamento del prestito e, pertanto, non rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento (richiama diverse decisioni dei Collegi territoriali in tal senso, tra cui Coll. di Bari, dec. 8199/17). Precisa che i suddetti costi sono chiaramente indicati nel SECCI, "*che è frontespizio e parte integrante e sostanziale del contratto*";
- la non applicabilità al caso di specie dei principi di cui alla sentenza *Lexitor*, recepiti nella decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, in quanto la Direttiva 48/2008/CE, tra l'altro "*in contrasto con il testo dell'art. 125 sexies TUB*", non ha

natura *self executing* (come confermato recentemente dalla sentenza n. 2391/20 del Tribunale di Napoli). Aggiunge inoltre che nella decisione del Coordinamento emerge che la ripetibilità dei costi *up font*, in quell'ipotesi espressamente chiesta, opererebbe rispetto ai ricorsi nuovi e pendenti, rimanendo in ogni caso fermo il limite della domanda. Nella fattispecie odierna, il cliente domanda il rimborso delle commissioni d'istruttoria, "*per il sol fatto di ritenerle comprensive di costi di natura* recurring", senza alucn richiamo alla sentenza della CGUE e alla richiesta di restituzione di oneri *up front*, come si evince anche dal reclamo, non consentendo pertanto alla resistente di risolvere la controversia sorta già in quella sede;

- la non ripetibilità della commissione di estinzione anticipata, che risulta "regolarmente pattuita dalle parti e addebitata nella misura dell'1% del debito residuo ex art. 125 sexies, comma 2 (sul punto, richiama la dec. n. 5909 del Collegio di Coordinamento).

Pertanto, l'intermediario chiede di respingere il ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*".

"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".*

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, il Collegio riscontra la natura up-front della commissione di istruttoria, in quanto remunerativa di attività esclusivamente prodromiche rispetto alla stipula del contratto (Collegio di Bari, dec. n. 11325/2020 e dec. n. 11151/20). Pertanto, tale voce deve essere restituita al ricorrente per la parte non goduta, a seguito della estinzione anticipata del finanziamento, in proporzione agli interessi.
Con riferimento alla domanda di restituzione della commissione di estinzione, avanzata dal ricorrente, il Collegio ritiene di non poterla accogliere dal momento che, nel caso in specie, tale voce si colloca entro i limiti stabiliti dall'art. 125 sexies (cfr., Collegio di Coordinamento, dec. n. 5909/2020; Collegio di Bari, dec. n. 7805/2020).
Il Collegio ritiene, pertanto, che le richieste del cliente meritino di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue, tenendo conto di eventuali rimborsi avvenuti e di cui vi è evidenza in atti:

durata del finanziamento	120
rate scadute	38
rate residue	*82*

TAN	*6,15%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*68,33%*
- in proporzione alla quota	*49,74%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	Commissioni Istruttoria *(up front)*	€ 1.308,71	*€ 894,29* ○	€ 650,95 ◉	○		€ 650,95
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 650,95**
interessi legali	sì

Il Collegio non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva in considerazione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 650,95, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI